



FEDERAZIONE ITALIANA VELA GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Provvedimento GSN n. 1/2023

Nel procedimento disciplinare relativo alla “Regata di Apertura per derive” del 26 marzo 2023, organizzata congiuntamente fra Società Triestina della Vela e Yacht Club Adriaco, su segnalazione del Comitato delle Proteste della manifestazione, come pervenuta ai sensi della regola 62.2(j) RRS, il Giudice Sportivo Nazionale, Marco ALBERTI, ha esaminato e giudicato il comportamento tenuto dal tesserato <imputato>, nel corso e dopo il termine della 2^a prova di detta manifestazione, nello specifico per la Classe 420, tenutasi il 26 marzo 2023 in Trieste.

FATTO

Nel corso della 2^a prova della “Regata di Apertura per classi derive” quando le barche classe 420 stavano scendendo il secondo lato di poppa, il regatante <imputato>, prodiere della barca ITA nn02n, iniziava ad inveire con gesti, insulti, volgarità e frasi sconvenienti ripetute nei confronti della prodiera di ITA nn01n, <denunciante>, continuando in tali scurrilità fin dopo l’arrivo. Per questi fatti, la regatante <denunciante> presentava una protesta al Comitato per le Proteste, contro il regatante <imputato> per comportamento antisportivo citando l’infrazione delle regole 2 e 69 RRS, riportando quanto occorso in mare e a terra, i gesti e le scurrilità, nei suoi confronti. Il Comitato per le Proteste repertava la protesta come caso n. 3, istruiva l’udienza; ascoltate le testimonianze delle parti decideva di penalizzare ai sensi della regola 2 RRS con un DNE nella 2^a prova la barca classe 420 - ITA nn02n di cui <l’imputato> era il prodiere. Vista la gravità dei fatti occorsi, il CdP decideva altresì di convocare un’udienza ai sensi della regola 69 RRS per il mercoledì 29 marzo seguente nei confronti dell’<imputato>. In questa successiva udienza, si fissavano le prove e testimonianze già acquisite nell’udienza del caso n. 3. Nonostante l’<imputato> avesse tentato telefonicamente di scusarsi con la <denunciante> e avendo lo stesso presentato una lettera di scuse prima dell’inizio dell’udienza disciplinare, il CdP giudicava tale documento tardivo. Pertanto, decideva di comminare una ulteriore squalifica con DNE nella 3^a prova al regatante <imputato> ai sensi della regola 69 RRS, con trasmissione degli atti all’autorità nazionale.

Il CdP ha operato in maniera conforme alla “Guida sui Cattivi Comportamenti di Wolrd Sailing – Ed. 2021”.

Il comportamento del regatante <imputato> è certamente lesivo dei principi di sportività previsti in entrambi i punti della regola 69.1(b) RRS come “condotta che sia una infrazione delle buone maniere e una infrazione del buon spirito sportivo che possa portare, o abbia portato, discredito allo sport”.

Da quanto accertato nel corso delle due udienze, non sono emersi i motivi scatenanti di tale cattivo comportamento da parte del regatante <imputato>: si registra solo una sua dichiarazione dove parla di “adrenalina del momento e la competitività”. Ma un conto è se l’adrenalina del momento si esaurisce nel corso della sola seconda poppa e non continua fin dopo il termine della prova, e se interviene una qualche forma di scuse scritte sincere e repentinamente presentate. Quelle presentate dal regatante <imputato> non sembrano certamente scuse genuine. Se tale comportamento fosse derivato da un incidente (mancata precedenza in boa, copertura stretta in poppa, etc...) sfociato poi in una protesta avrebbe certamente portato parziale giustificazione e/o attenuanti sul comportamento, giustificando l’adrenalina del momento.

La sequenza di male parole nei confronti di un altro concorrente, quando ripetute nel corso della prova e perdurate fin dopo l'arrivo della regata sono, inoltre, da considerarsi al pari di un comportamento violento o aggressivo, che oltre a recare offesa è palesemente un atto intimidatorio nei confronti dello stesso concorrente cui sono rivolte, comportamento che porta discredito allo sport stesso.

La stessa "Guida sui Cattivi Comportamenti di Wolrd Sailing – Ed. 2021" prevede al punto 11.3 che "Analogamente non dovrebbe essere tollerato un linguaggio volgare od offensivo nelle manifestazioni giovanili".

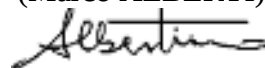
PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale, esaminati gli atti, conferma nei confronti del tesserato <imputato> i provvedimenti di DNE presi dal CdP nelle due udienze nel corso della manifestazione, e altresì ne delibera la sospensione della tessera FIV e dell'eleggibilità per un periodo di 2 mesi, pena sospesa per tre anni data la minore età del tesserato.

Si comunichi.

Così deciso a Genova il 19.05.2023

Il Giudice Sportivo Nazionale
(Marco ALBERTI)



Nota: trattandosi di minorenni si omettono il cognome, nome e il numero velico nella pubblicazione del provvedimento.